

P) PIANTE DA VIVAI E DA TRAPIANTO

p1) Pioppelle

Art. 192 – Formano oggetto di compravendita le pioppelle di un anno e le pioppelle di due anni.

Art. 193 – La consegna avviene nel vivaio.

Sono a carico del venditore l'estirpazione, la potatura dei rametti e il caricamento sul mezzo di trasporto del compratore.

Art. 194 – Il pagamento del prezzo avviene all'atto della consegna.